Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO A

CODICE DI CONDOTTA DELL'AVVENTORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 21 GENNAIO 2025

I Signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti da personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l'esercente, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

ALL'ENTRATA, ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL LOCALE NON È CONSENTITO:

a) abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;

b) utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al *capsicum* (peperoncino, ecc.);

c) introdurre nel locale sostanze stupefacenti;

d) introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;

e) utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;

f) impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;

g) introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;

h) porre in essere comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.